

(N. 687)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Per venire incontro alla grave situazione in cui venne a trovarsi il personale degli enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato (Camere di commercio, Casse di risparmio ed Enti provinciali del turismo di Fiume, Pola e Zara — Azienda dei Magazzini generali di Fiume — Istituto autonomo delle case popolari di Fiume), calcolato in oltre 400 unità, fu provveduto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 520, al suo trasferimento o temporaneo collocamento presso Enti similari della Repubblica.

In forza di detto decreto sono state sistemate 321 unità.

Tale sistemazione, che è stata possibile solo presso enti la cui situazione di bilancio lo consentiva, ha, peraltro, un carattere del tutto

provvisorio, giacchè le norme del citato decreto prescindono da ogni disciplina della posizione giuridica e da ogni garanzia di un'adeguata tutela delle rispettive posizioni di carriera e di trattamento economico.

Ma, a parte questo, altri problemi, che interessano i profughi in parola, sono rimasti insoluti e precisamente:

1) la liquidazione degli assegni non percepiti presso gli enti di provenienza successivamente agli eventi che hanno determinato lo allontanamento del personale delle rispettive sedi ed a causa degli eventi stessi;

2) la determinazione del trattamento di quiescenza.

Giova rilevare al riguardo che nei confronti dei dipendenti degli enti locali degli stessi territori è stata possibile sia la liquidazione degli

assegni arretrati di cui al n. 1 in forza del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, sia il pagamento degli assegni di pensione a' termini del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 69; ora, poi, detto personale, colla recente pubblicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 957, trova definita, in espresse norme di legge, la propria situazione ad ogni effetto e con il pieno soddisfacimento di ogni sua legittima aspettativa.

Considerata tale situazione ed al fine di eliminare le rilevate sperequazioni, s'impone la necessità di una regolamentazione completa della posizione dei dipendenti degli enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, colla liquidazione delle competenze loro spettanti. A tale scopo provvede l'unito disegno di legge, che viene qui appresso illustrato nelle sue linee fondamentali.

Viene riconosciuto il diritto al reimpiego del personale in parola presso gli enti similari con sede nel territorio della Repubblica, mediante decreti dei Ministri competenti, di concerto col Ministro del tesoro. Il detto reimpiego può avvenire anche in soprannumero rispetto agli organici e alle effettive esigenze funzionali di detti enti, a condizione, peraltro, che tale personale, il quale non deve aver raggiunto il 65° anno di età, ne faccia domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e sia in possesso dei requisiti fisici e morali all'uopo richiesti; per i cennati enti viene stabilito — all'articolo 3 — l'obbligo di assorbire il personale ad essi assegnato prima di provvedere, comunque, all'assunzione di nuovi impiegati. Fino a quando tale assorbimento non sarà stato effettuato, il trattamento economico del suindicato personale è a carico dello Stato ed il personale medesimo può essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente.

La posizione del personale già reimpiegato e di quello che verrà reimpiegato per effetto del provvedimento in esame, così come la loro distribuzione per i vari enti e la qualifica da assegnare a ciascuno saranno determinati con

decreti dei Ministri competenti di concerto con quello del tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati.

Gli assegni arretrati saranno corrisposti a carico dello Stato nella misura della metà degli assegni stessi di carattere fisso e continuativo che sarebbero spettati in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del reimpiego. A coloro i quali, avendo chiesto di essere riassunti, non ottengano il reimpiego, gli arretrati in parola verranno corrisposti fino alla data di scadenza del summenzionato termine di sei mesi fissato per la presentazione della domanda di riassunzione, e semprechè l'esclusione del reimpiego non sia dovuta a mancanza dei requisiti morali all'uopo richiesti.

\* \* \*

Il trattamento di quiescenza o di previdenza, sia nei riguardi del personale riassunto in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 520, sia di quello che verrà riassunto a norma del provvedimento in esame, sarà determinato in base all'ordinamento dell'ente presso cui è avvenuto il reimpiego per il periodo decorrente dalla data di esso reimpiego; mentre per il periodo relativo al servizio prestato presso l'ente di provenienza e per quello d'interruzione del servizio tale trattamento sarà fissato sulla base dell'ordinamento vigente presso quest'ultimo ente.

Al personale, il quale pur avendolo chiesto non abbia ottenuto il reimpiego ed al personale il quale non ha chiesto il reimpiego stesso nel termine stabilito, verrà corrisposto il trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computando il servizio reso fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Agli ex dipendenti degli enti pubblici fruanti del trattamento di quiescenza ed in possesso della cittadinanza italiana o che abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di quiescenza verrà effettuato dallo Stato con l'osservanza delle norme contenute

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

L'onere relativo al trattamento di quiescenza o di previdenza fino alla data del reimpiego e oltre tale data, nei casi e per il tempo in cui il personale viene comandato a prestare servizio presso uffici dipendenti dal Ministero competente e fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, per il personale che non ha ottenuto o non ha chiesto il reimpiego, è posto a carico dello Stato, salvo che il trattamento in parola sia dovuto da un Istituto assicuratore avente sede nel territorio della Repubblica, nel quale caso l'Istituto stesso dovrà continuare a far fronte agli obblighi assunti.

Per il personale non di ruolo il trattamento di liquidazione a suo tempo eventualmente spettante farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza o al periodo d'interruzione del servizio stesso.

Gli oneri derivanti all'Erario dall'applicazione del provvedimento in parola è stato previsto in duecentocinquanta milioni di lire, alla cui copertura sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il reimpiego del personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, presso enti similari nel territorio della Repubblica, può essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza e la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sarà reimpiegato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non può essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età.

## Art. 2.

La posizione sia dei dipendenti già reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto dell'articolo precedente, così come la loro distribuzione tra i vari enti e la

qualifica da assegnare a ciascuno, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti se del caso gli enti interessati.

## Art. 3.

L'assegnazione presso ciascun ente potrà essere disposta anche in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente.

Prima di procedere comunque ad assunzioni di nuovi impiegati delle stesse categorie gli enti assegnatari dovranno assorbire il personale ad essi assegnato.

Nei casi e per il tempo in cui sussistano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo l'onere del trattamento economico del personale è a carico dello Stato, e il personale stesso potrà essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 4.

Al personale già reimpiegato o che verrà reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti per le singole categorie, gli arretrati nella misura della metà degli assegni di carattere fisso e continuativo che sarebbero ad esso spettati

in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del riimpiego.

A coloro che non ottengano di essere reimpiegati, gli arretrati nella misura di cui al precedente comma saranno corrisposti per un periodo computato sino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 1, sempre che l'esclusione del reimpiego non sia dovuta alla mancanza dei requisiti morali di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Ai fini delle liquidazioni di cui ai precedenti commi si procederà ai necessari congruagli per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

#### Art. 5.

Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 3, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un Istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza.

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquida-

zione a suo tempo eventualmente spettante farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

#### Art. 6.

Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente articolo 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, calcolato fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego e di lavoro.

La risoluzione del rapporto predetto si considera avvenuta:

dalla data di cessazione della prestazione del servizio presso l'ente da cui l'interessato dipendeva, quando la esclusione dal reimpiego sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti morali;

dalla scadenza del termine prevista dal primo capoverso dell'articolo 1, negli altri casi.

L'onere relativo al trattamento di cui ai precedenti commi è a carico dello Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un Istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato è tenuto soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza.

#### Art. 7.

Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente articolo 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computandosi il servizio reso fino alla data di cessazione della prestazione del servizio, data dalla quale il rapporto d'impiego o di lavoro si considera risolto.

Il trattamento di cui al precedente comma è a carico dello Stato, salvo che il trattamento stesso fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un Istituto avente sede nel territorio della Repubblica nel qual caso l'interessato ha diritto allo svincolo e alla consegna della polizza.

## Art. 8.

Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, appli-

cando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

## Art. 9.

Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, lo Stato è tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si renderà possibile il reperimento.

## Art. 10.

Alla spesa prevista in lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.